ROVERETO comune

ROVERETO COMUNE - anno XIX - supplemento periodico - Agosto 2018
Numero chiuso il 3 agosto 2018 Reg.ne Tribunale Rovereto nr. 234 del 19.12.2000 - **Editore:** Comune di Rovereto - **Stampa:** Tipografia Mercurio Rovereto - **Diffusione e postalizzazione:** Servizi Anagrafe - ai sensi legge 196/03 art.13 "Codice in materia di protezione dati personali": i destinatari ricevono la presente pubblicazione finalizzata a diffondere informazioni inerenti l'attività della pubblica amministrazione. **Titolare trattamento dati:** Comune di Rovereto - **Direttore responsabile:** Corona Perer - Ufficio Comunicazione Palazzo Pretorio

Numero speciale dedicato ai nuovi regolamenti

LE REGOLE DI UNA PACIFICA CONVIVENZA

A breve saranno sottoposte al vaglio del Consiglio comunale

Questo numero è speciale nell'impaginazione e nel contenuto. Le rubriche fisse di attualità e aggiornamento sulla vita amministrativa, compresi gli interventi dei consiglieri, torneranno dal prossimo numero di novembre. In questo ci concentriamo sui due regolamenti che ad inizio autunno andranno all'esame e al voto del Consiglio comunale. Pubblicare i testi in versione integrale aiuterà ciascun cittadino a conoscere l'impianto normativo che va ad aggiornare strumenti ormai superati dal tempo e passa ora all'esame del Consiglio. Risale infatti al 24 gennaio 1925 il regolamento di polizia urbana ancora vigente. Più volte modificato e integrato con allegati ed ordinanze, è evidente che presenta un contenuto e un impianto normativo in gran parte non più rispondente alle mutate condizioni di vita della cittadinanza, riportando prescrizioni relative ad attività desuete, e quindi inapplicabili, non contemplando altri aspetti che necessitano di regolamentazione, e non fornendo risposta ad esigenze di semplificazione e chiarezza. Gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche (votate dal Consiglio il 12.08.2015) avevano quindi stabilito che l'Amministrazione comunale redigesse un regolamento di convivenza civile, con l'obiettivo primario di migliorare la qualità delle relazioni fra cittadini, raccordando tra loro le esigenze dei residenti, di chi lavora o ha attività economiche e chi cerca momenti di svago.

Si è lavorato per un impianto mirato a disciplinare i rapporti di convivenza, semplificando e rendendo più chiare norme che sono spesso distribuite su svariati regolamenti comunali. Fare sintesi tra le norme esistenti, chiarire e soprattutto normare problemi non disciplinati, concorre a stabilire un "Patto con i cittadini" destinato a sostituire il vigente regolamento di polizia urbana e affrontare le problematiche della "sicurezza urbana".

A livello metodologico è stato attivato un gruppo di lavoro che ha lavorato per semplificare, snellire ed unificare la disciplina in materia. Intervenire e disciplinare norme di comportamento, in materia di convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro non è semplice: occorre immaginare comportamenti e situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini o lo incrinano e su temi come la pubblica quiete e la tranquillità che vengono individualmente percepiti in modo diverso.

Rispetto al vigente regolamento di polizia urbana, di 92 articoli suddivisi in sette titoli e sette allegati, la bozza qui pubblicata si compone di 42 articoli.

L'iter prevede che il "Regolamento per la convivenza civile" vada all'esame del Consiglio, presumibilmente ad inizio del prossimo autunno. Se tutto procede senza intoppi il 2019 si aprirà con nuove norme e un nuovo patto con i cittadini volto alla positiva collaborazione e a una pacifica convivenza.

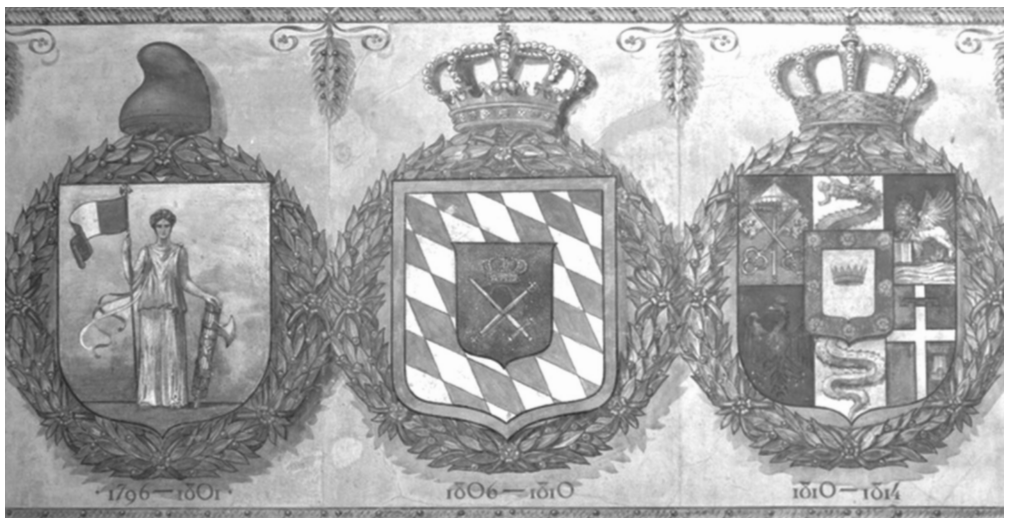

BENI COMUNI: CONDIVIDERE E PARTECIPARE

L'azione dei cittadini per la comunità

Nella storia del Comune di Rovereto sono presenti molteplici esperienze di azione diretta dei cittadini, singoli o associati, per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione della città, riconducibili ad una sentita tradizione civica e associazionistica che ha trovato giusto riconoscimento nello Statuto comunale all'art. 2, comma 5, laddove si «...garantisce e rende effettivo il diritto dei cittadini singoli ed associati alla partecipazione politica ed amministrativa». La stessa Costituzione, all'art. 118, non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale ma affida alle istituzioni il compito di favorire e promuovere tali iniziative. Serviva però dotarsi di un insieme organico e coerente di disposizioni regolamentari orientate a valorizzare la partecipazione e l'azione diretta dei cittadini. Gli indirizzi generali di governo e nelle linee programmatiche "Per un governo aperto della città" hanno quindi agito in questo senso nella convinzione che un maggior coinvolgimento dei cittadini al proprio territorio sia cruciale nel dare qualità al vivere civile e comunitario. Attraverso il regolamento che sarà all'esame del Consiglio comunale in autunno, si intende recuperare e valorizzare anche il ruolo di "cerniera e collante" fra Comune, associazioni e singoli cittadini che caratterizza l'attività delle Circoscrizioni comunali. La bozza di "Regolamento dei beni comuni urbani" – pubblicata in questo numero speciale – disciplina organicamente le diverse modalità di collaborazione in materia di beni comuni urbani, ossia dei beni (materiali, immateriali e digitali), che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale o collettivo, attivandosi di conseguenza per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva.

Il regolamento si compone di 33 articoli. Una prima bozza è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 26 maggio 2016, è stata portata a conoscenza delle Associazioni di categoria e dei Presidenti di Circoscrizione nell'incontro del 16 giugno 2016. La bozza è stata poi pubblicata nella piattaforma "IO PARTECIPO" dal 28 giugno 2016 al 28 settembre 2016 al fine di consentire a chiunque di formulare osservazioni, evidenziare criticità, proporre modifiche o integrazioni, esercitando il proprio spirito civico.

L'ultima parola spetta ora al Consiglio.

IL VALORE DEL RISPETTO

di Francesco Valduga

Questo numero speciale risponde ad un desiderio: mettere nelle condizioni tutti i roveretani, e quindi dei 17.000 nuclei familiari a cui arriva questo giornale, di conoscere l'impianto di norme che – con non poca pazienza – un gruppo di lavoro ha elaborato in risposta ad una decisione di Giunta esplicitata sin da inizio mandato: aggiornare i regolamenti esistenti (spesso non più rispondenti a necessità mutate nel tempo) per costruire le basi di un nuovo patto con i cittadini, in cui ciascuno (e quindi tanto la pubblica amministrazione come i censiti) mette il proprio impegno a costruire una comunità che persegue la pacifica convivenza. Se dovessi oggi riassumere il lavoro che è stato portato avanti, direi che esso risponde in tutto e per tutto a quei valori che abbiamo via via indicato in questo notiziario: c'è il valore del metodo perché si sono predisposte norme facendo in modo che tutti potessero partecipare alla loro stesura con un'apposita fase partecipativa. C'è il valore del dono perché il regolamento dei beni comuni norma anche quelle situazioni in cui un cittadino adotta un pezzo di città e si dona come "gestore". C'è il valore della pazienza: perché vivere pacificamente significa riconoscere ambiti diversi di libertà, accettarli, considerarli parti di un gioco sociale in cui ognuno ha campo libero, anche se da prospettive diverse. C'è quella nobile spinta a dare valore alla città: lo si può fare tutti insieme con pratiche condivise, che hanno l'effetto di produrre il tratto per cui una città si distingue. E c'è il valore dell'esempio: perché ognuno può essere di esempio all'altro. Anzi vorrei qui ricordare un pensiero del teosofo austriaco Rudolph Steiner, che ho proposto alla città in occasione del rito dell'Ausiliatrice, in cui si rinnova l'impegno della città ad essere unita e a far fronte con fede/fiducia al proprio domani. Steiner disse: "Una vita sociale sana si trova soltanto quando nello specchio di ogni anima la comunità intera trova il suo riflesso e quando nella comunità intera le virtù di ognuno vivono".

A questo pensiamo quando ricordiamo pubblicamente e reciprocamente che siamo anche "Città della Pace". Ma vogliamo soprattutto essere una città dove le relazioni tra cittadini sono amichevoli e dove lo stesso valore dell'amicizia è quello che aiuta a facilitare le relazioni, stemperando e smussando gli inevitabili intoppi della vita.

Per fare tutto questo occorre anzitutto rispetto: per se stessi, gli altri, l'ambiente in cui si vive. Ed è al rispetto che i due regolamenti qui presentati nella bozza definitiva, mirano. Il Consiglio li vaglierà e voterà in autunno, ma è importante che ogni roveretano li conosca per poter portare ulteriori proposte attraverso i propri rappresentanti eletti.

REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA CIVILE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, e di quanto previsto dal Piano per lo Sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. In questa accezione il presente regolamento, assumendo quale finalità generale la civile convivenza, si collega in termini funzionali al regolamento per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani che promuove e disciplina il coinvolgimento dei cittadini in tali attività.
2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112.
3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
b) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
c) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
e) educazione alla legalità e assistenza alle persone.
4. l presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente regolamento per la convivenza civile.

Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si definisce:
a) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
b) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
c) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatta salva la normativa vigente in materia;
e) educazione alla legalità e assistenza alle persone: per educazione alla legalità si intendono le azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate, indigenti o in situazioni di marginalità, e l'attività volta al sostegno dei minori stranieri non accompagnati e/o in condizione di possibile pregiudizio.

Art. 3 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nella normativa vigente, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.
3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e provinciali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati e della nettezza urbana, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.
4. È fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.
5. Le buche di letame o altri simili serbatoi non possono essere ubicate in prossimità delle abitazioni e loro pertinenze.

Art. 4 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
1. Fatte salve le maggiori sanzioni del codice penale, in luogo pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo;
b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna;
c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
d) stazionare in modo palesemente indecente bivaccando, mangiando, ubriacandosi sul suolo pubblico, in particolare sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, o sulla soglia di edifici prospicienti la pubblica via;
e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali o ai luoghi di culto; tutto ciò anche effettuando accattonaggio o vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli;
f) effettuare accattonaggio esibendo cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni, o animali di qualsiasi specie con cuccioli lattanti da svezzare, o animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione, o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti, o in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà;
g) vendere o offrire merci o servizi, o raccogliere firme o fondi, con grida o altri comportamenti molesti, oppure davanti agli ingressi degli ospedali;
h) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
i) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici, compresi gli animali presenti nelle apposite aree all'interno dei parchi comunali. È proibita la dispersione di qualsivoglia quantità e qualità di materiale commestibile a piccioni (*Columbia livia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale per non favorirne lo sviluppo, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale;
l) abbandonare alimenti destinati ad animali, salvo quanto consentito dalla normativa vigente;
m) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
n) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani, nonché abbandonare rifiuti al di fuori degli stessi. Nel caso in cui i rifiuti da conferire non siano compatibili con le bocche di carico dei contenitori, si dovrà provvedere al conferimento presso i centri di raccolta materiali autorizzati.

Art. 5 – Attività proibite e uso del suolo pubblico
1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal Comune, secondo le modalità contenute nell'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, fatte salve le disposizioni del codice della strada, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:
a) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
b) pulire utensili, attrezzi, o altri oggetti;
c) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le

vetrine delle attività lavorative recando disturbo.

Con apposito provvedimento sono individuate le modalità di utilizzo del suolo o dell'area pubblica o di pubblico uso, occupazioni temporanee di modeste dimensioni, nonché plateatici a servizio dei pubblici esercizi.

Art. 6 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. È sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

2. I giochi organizzati da più persone, con l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico o dell'area pubblica o di pubblico uso e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportun o.

Art. 7 - Recinzione e manutenzione terreni

1. I terreni devono essere tenuti in ogni momento, da parte di chi ne ha la disponibilità, in buone condizioni di manutenzione e decoro, e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie, con particolare riguardo alle sterpaglie ed ai ristagni d'acqua.

2. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

3. È fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

4. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.

Art. 8 - Tende, bacheche, targhe e monumenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, nonché dal regolamento comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, la collocazione o la modificazione di tende, pennoni per bandiere, bacheche e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta a parere viabilistico.

2. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato.

3. Monumenti, tabernacoli, targhe o lapidi commemorative devono essere espressamente autorizzati dal Comune.

4. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art. 9 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal regolamento edilizio comunale riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dal precedente articolo 8, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni, e collocare permanentemente oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

2. Ferme restando le disposizioni di legge, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

3. L'Amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

4. È consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

Art. 10 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

a) cogliere fiori, sradicare piante, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
c) transitare o sostare con veicoli a motore, fatti salvi i veicoli autorizzati, nei luoghi del punto b) nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il codice della strada;
d) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri ad esclusione di eventi e/o manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale;
e) salire sugli alberi, conficcarvi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
f) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
g) infliggere pali o qualsiasi altra struttura nel manto erboso;
h) introdurre bottiglie, bicchieri o qualsiasi altro oggetto in vetro o materiali similari, che potrebbero determinare situazioni di pericolo in caso di rottura, specie nelle aree gioco e nelle aree a verde.

2. All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature, nonché piccole attrazioni viaggianti.

3. I gestori delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.

4. È vietato fare il bagno nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea.

Art. 11 - Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nell'alveo dei corsi d'acqua è vietato:

a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
b) compiere opere di qualsiasi tipo;
c) lavare veicoli, oggetti o animali;
d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
g) gettare rifiuti di qualsiasi tipo;
h) spostare e/o rimuovere anche temporaneamente massi di qualsivoglia dimensione.

Art. 12 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e provinciali, nonché nel regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, e coerentemente con la vigente zonizzazione acustica della città, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.

3. È particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art. 13 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori di locali, come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico, e dei luoghi di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. La propagazione di suoni con qualsivoglia dispositivo atto ad amplificarli è permessa previa comunicazione all'ufficio competente e previa concessione di eventuale deroga rispetto al regolamento comunale in materia di inquinamento acustico. La propagazione deve cessare tassativamente entro gli orari previsti dal regolamento (in caso di comunicazione) o entro i termini previsti nella deroga.

2. L'Amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del precedente comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'articolo 38.

Art. 14 – Rumori e schiamazzi per le strade

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale in materia di inquinamento acustico e al di fuori delle attività di ritrovo di cui al precedente articolo 13, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.

2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore. Ove presenti, ci si dovrà attenere scrupolosamente alle prescrizioni fornite dall'Amministrazione.

Art. 15 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. È fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

Art. 16 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nella normativa vigente, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

4. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. È fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti, al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale. Il presente comma ha validità fatte salve le disposizioni previste dal regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

5. Per quanto non previsto dal codice della strada, è fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle scalinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, possono imporre prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art. 17 – Prevenzione dei danneggiamenti
1. Ferme restando le disposizioni contenute nella normativa vigente, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o esposto alla pubblica fede.
2. È proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi animali od oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque impossessarsene.
3. È comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti manifesti, scritti, disegni, fotografie, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.
4. È proibito altresì collocare, appoggiare o legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti, o elementi di arredo urbano, qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare o danno alla barriera o all'elemento, nonché su manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico.

Art. 18 - Lancio di sassi e altri oggetti, sostanze o liquidi
1. È fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche, o recando fastidio a chiunque.

Art. 19 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste
1. In tutto il centro abitato, come definito dal codice della strada, è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato, come definito dal codice della strada, è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.
2. In casi particolari, e comunque ove prescritto dall'Amministrazione, potranno essere effettuate bruciature controllate di materiale vegetale o altro materiale (come arnie), qualora affetto da patologie potenzialmente infettive. Nel qual caso l'autore dovrà darne comunicazione formale all'Amministrazione, che valuterà il caso di specie fornendo tutte le indicazioni al fine di arrecare il minimo disturbo possibile.
3. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
4. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art. 20 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
1. È fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, mortaretti, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Art. 21 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Le attrezzature o i manufatti esposti al potenziale contatto con il pubblico dovranno essere installati o posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività.
3. È proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 22 - Trasporto di oggetti pericolosi
1. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art. 23 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati
1. Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
3. È fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative.
4. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
5. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
6. È fatto obbligo agli amministratori di condominio di esporre all'esterno dei fabbricati dagli stessi amministrati targa riportante le proprie generalità, il domicilio, il recapito telefonico, il fax e la pec.

Art. 24 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
1. È fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
2. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie, e simili.

Art. 25 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale
1. È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, o ogni altro luogo, quando ciò costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità, o possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.

Art. 26 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti, bevande, della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento puliti e ben mantenuti per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Art. 27 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni
1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte con il prezzo indicato. È vietata la somministrazione, la vendita e l'offerta, a titolo gratuito e di assaggio, di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto, come previsto dalla legge provinciale 03.08.2010, n. 19. Viene fatto salvo quanto previsto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, nonché dagli altri divieti disposti dalla normativa di settore.
2. È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 03.08.2010, n. 19.

Art. 28 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
1. L'esposizione della merce per la vendita fuori dai negozi o per strada deve avvenire nei termini e con le modalità previste da apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge provinciale 30.07.2010, n. 17, e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
3. E vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 29 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune
1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 30 - Mestieri ambulanti, artisti di strada ed altre attività aventi luogo su aree pubbliche o aperte al pubblico
1. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, l'Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

Art. 31 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
1. Fatte salve le norme statali, provinciali e comunali in materia, gli allestimenti, le casette e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, inoltre dovranno essere rispettate le prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune anche in funzione della loro localizzazione. Le aree adibite a questo scopo dovranno essere adeguatamente attrezzate per gestire i rifiuti prodotti, con oneri a proprio carico, secondo la normativa vigente.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di almeno metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.
5. L'Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifico provvedimento, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 32 - Raccolta stracci
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati, qualora si defini-

scano rifiuti ai sensi del testo unico ambientale (decreto legislativo 03.04.2006, n. 152), deve essere in possesso dei necessari titoli autorizzativi e deve farlo nel rispetto della privativa, che spetta al Comune che può esercitarla con eventuali deleghe.
In ogni caso, per l'attività di raccolta, bisogna aver cura che durante tutte le operazioni, ivi compreso lo sgombero, non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio.
È vietata la collocazione, su aree pubbliche o aperte al pubblico, di cassonetti per la raccolta di indumenti, scarpe o similari, senza autorizzazione del Comune.

Art. 33 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti
1. Fatte salve le norme sulla pubblicità, sull'occupazione del suolo pubblico o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. È vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
3. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

TITOLO III
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 34 – Educazione alla legalità
1. L'Amministrazione comunale promuove l'educazione alla legalità, ritenendola la base di ogni azione di prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. In questo spirito, la Polizia Locale collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente regolamento. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art. 35 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene, in collaborazione con il Servizio attività sociali.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, i competenti servizi sociali valutano, in relazione alle condizioni economiche e sociali, i necessari e possibili interventi di supporto.
3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Locale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dal Servizio attività sociali e/o deputato a funzioni di prima accoglienza. In caso di minorenni il personale della Polizia Locale interviene di norma congiuntamente al personale del Servizio attività sociali.
4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'articolo 403 del codice civile, il Servizio attività sociali, di norma in collaborazione con la Polizia Locale, interviene identificando il minore e provvedendo al suo collocamento presso un

centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera non accompagnati, si procede all'identificazione e all'accompagnamento presso strutture adeguate, con l'attivazione dei competenti servizi provinciali. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

Art. 36 – Sistema sanzionatorio
1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689, dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 19.06.2012, n. 25.
2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'articolo 18 della legge 24.11.1981, n. 689, è individuata nel Servizio competente per materia ai sensi dell'articolo 6 del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 19.06.2012, n. 25. I proventi sono destinati al Comune.
4. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
5. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art. 37 –Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 comma 1, articolo 11 comma 1 lettere a), d), f), articolo 17 comma 4, articolo 21 comma 1 e articolo 24 comma 2, del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.
2. Chiunque viola le altre disposizioni del presente regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'articolo 40 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di immediata attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
6. È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24.11. 1981, n. 689 e del decreto del Presidente della Repubblica 29.07.1982, n. 571. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 38 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate
1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso.

Art. 39 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 37 comma 6. L'agente accertatore invia copia del verbale con specifico rapporto al Servizio competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. In caso di mancata ottemperanza a quanto diffidato, si può provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 40 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità
1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Servizio competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 37 comma 6. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 41 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 42 – Norma transitoria
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento comunale di polizia urbana approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio di data 24 gennaio 1925 e successive modificazioni, nonché nei suoi allegati, fatta eccezione per le disposizioni contenute nell'allegato 7 "Norme per la detenzione e circolazione di animali nel comune di Rovereto" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di data 20.07.1992, n. 290. Cessano altresì di avere vigore le disposizioni contenute in atti e provvedimenti comunali riguardanti le stesse materie che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili.
2. L'emanazione di nuove disposizioni con atti aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

REGOLAMENTO DEI BENI COMUNI URBANI

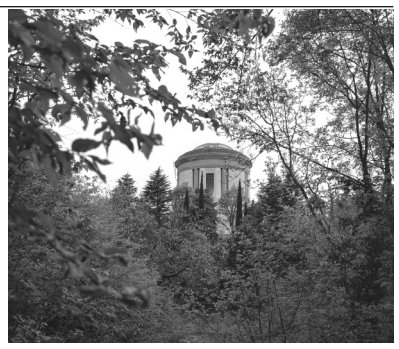

Art. 1 – Partecipazione attiva

1. Il regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale, del Piano di sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto, disciplina la partecipazione attiva ossia i processi, le forme e gli strumenti di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione comunale per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114, comma 2, e 117, comma 6 della Costituzione.

2. Rispetto al Piano di sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto il regolamento è da intendersi come uno strumento di declinazione operativa, finalizzato a realizzare e potenziare percorsi di coinvolgimento attivo dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione, cura e rigenerazione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente e della relazione tra le persone, quale obiettivo strategico per il benessere della comunità cittadina.

3. Il regolamento, assumendo quale finalità generale la valorizzazione dei beni comuni urbani, si collega in termini funzionali al regolamento per la convivenza civile, che disciplina le misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, promuovendo la fruibilità dei beni comuni urbani e la qualità della vita dei cittadini.

4. Un importante principio è rappresentato dalla prospettiva teorica ed operativa dell' "amministrazione condivisa del bene comune", in uno scenario dove istituzioni e cittadini, per le specifiche competenze, condividono un impegno comune di attenzione, cura e assunzione di responsabilità.

5. Nell'ambito di progetti e iniziative di riconosciuta valenza e interesse pubblico, il Comune può promuovere e sostenere, anche con gli strumenti di cui al capo IV, interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione di beni di proprietà privata.

6. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e di altre disposizioni normative e regolamentari.

7. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale si manifesta nei patti di collaborazione di cui all'articolo 5.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione comunale, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'Amministrazione comunale la responsabilità della loro valorizzazione, cura e rigenerazione al fine di migliorare la fruizione collettiva degli stessi e il benessere dei cittadini. I beni immateriali sono da intendersi anche come "beni relazionali e di prossimità", dove i beni relazionali consistono principalmente nelle relazioni sociali che emergono da soggetti riflessivamente orientati a produrre e fruire assieme di un bene che essi non potrebbero ottenere altrimenti ed i beni di prossimità rappresentano opportunità e percorsi di inclusione sociale, convivenza e cittadinanza attiva che coinvolgono gruppi e cittadini per migliorare il benessere singolo e collettivo;
b) comune e Amministrazione comunale: il Comune di Rovereto nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
c) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, gruppi e associazioni del terzo settore non profit e anche soggetti di natura imprenditoriale, che si attivano per la valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del regolamento;
d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di valorizzazione, cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad un "progetto del Comune di partecipazione attiva";
e) patto di collaborazione "Io Partecipo alla mia città": l'accordo attraverso il quale l'Amministrazione comunale, anche attraverso le circoscrizioni e i cittadini attivi definiscono il contenuto degli interventi di valorizzazione, cura o rigenerazione dei beni comuni urbani nonché altre forme di collaborazione aventi ad oggetto beni comuni urbani. Resta fermo che la disponibilità manifestata dai cittadini e sancita nel patto, di collaborare alla valorizzazione, cura o alla rigenerazione di un bene comune urbano non prefigura né può prefigurare ogni qual si voglia forma di appropriazione o di uso esclusivo del bene stesso;
f) interventi di cura: interventi finalizzati alla cura, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per consentire, garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
g) gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani effettuati congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione comunale con carattere di continuità e di inclusività;
h) interventi di valorizzazione e rigenerazione: interventi di manutenzione, recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni urbani attraverso processi di co-progettazione sociale, economica, tecnologica ed ambientale, orientati ad incidere sul miglioramento della qualità della vita e sulla fruibilità di spazi e opportunità di incontro e relazione;
i) spazi pubblici e di interesse pubblico: terreni, aree verdi, piazze, parchi, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o di interesse pubblico, di proprietà pubblica o anche di proprietà privata, in disponibilità del Comune a vario titolo, per finalità di interesse pubblico;
l) edifici pubblici e di interesse pubblico: fabbricati pubblici o di interesse pubblico, di proprietà pubblica o anche di proprietà privata, in disponibilità del Comune a vario titolo, per finalità di interesse pubblico;
m) sezione web "Io partecipo alla mia città": il canale di comunicazione, collegato al sito internet comunale, per la raccolta e l'individuazione delle proposte di "amministrazione condivisa" presentate dal Comune e/o dai cittadini. La sezione costituisce il contesto di promozione e diffusione delle iniziative, con aree dedicate alla proposta e alla verifica delle stesse e alla valutazione di impatto, secondo quanto previsto dal Piano per lo sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto. Vi trovano spazio anche le informazioni, le notizie istituzionali, la fruizione di servizi online e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione, con la messa a disposizione dei cittadini attivi anche di guide informative e strumenti online per la presentazione e la rendicontazione dei patti di collaborazione.

Art. 3 - Principi generali

1. La partecipazione attiva dei cittadini si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione comunale e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
b) pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione comunale garantisce la massima diffusione delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, dei processi attuati e dei risultati ottenuti. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi, la verificabilità delle azioni effettuate e degli esiti raggiunti;
c) responsabilità: l'Amministrazione comunale valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento cardine della relazione con i cittadini;
d) sostenibilità: l'Amministrazione comunale, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
e) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale sono adeguate alle esigenze di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
f) informalità: l'Amministrazione comunale assicura che nell'ambito della partecipazione attiva la relazione con i cittadini attivi avvenga nelle forme e con le procedure più semplici, informali e flessibili possibili in relazione all'intervento da attivare o attivato;
g) autonomia civica: l'Amministrazione comunale riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4 - Cittadini attivi

1. L'intervento di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione attiva alla vita e al benessere della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno. In presenza di formazioni sociali il patto di collaborazione con il Comune, di cui all'articolo 5 del regolamento, viene sottoscritto dalle stesse, che assumono il ruolo di capofila e di rappresentanza dei cittadini attivi coinvolti.

3. I patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del regolamento individuano e valorizzano gli interessi, anche privati se presenti, di cui sono portatori i cittadini attivi nella misura in cui contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

4. Il Comune promuove anche la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

5. Rientra in tale ambito anche la realizzazione di forme di "volontariato di cittadinanza", svolto da cittadini che a vario titolo usufruiscono di interventi e supporti da parte di enti e servizi pubblici, quale forma di impegno diretto in attività di utilità sociali collettive.

6. Gli interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 5 - Patto di collaborazione "Io Partecipo alla mia città"

1. Il patto di collaborazione è lo strumento, redatto e sottoscritto in forma semplice, con cui l'Amministrazione comunale, anche attraverso le circoscrizioni, e i cittadini attivi concordano il contenuto degli interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani nonché altre forme di collaborazione aventi ad oggetto beni comuni urbani.

2. Il patto di collaborazione, di norma, assume la forma di un'autorizzazione del Dirigente competente per funzione ad effettuare l'intervento, condivisa con l'Assessore o gli Assessori competenti e sottoscritta dai cittadini attivi. Il Dirigente competente è individuato in relazione al contenuto del patto e nel caso in cui più Dirigenti siano interessati in base alla prevalenza della funzione interessata.

3. Solo nel caso di interventi complessi e/o di particolare rilevanza, lo schema di patto di collaborazione è approvato dalla Giunta comunale con proprio provvedimento su proposta del Dirigente competente per funzione e il patto viene sottoscritto dal Dirigente competente e dai cittadini attivi in forma di scrittura privata.

4. Il contenuto del patto di collaborazione varia in ragione della natura e della complessità degli interventi concordati nonché della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce e descrive, sempre in forma sintetica e semplificata:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni condivise;
b) la durata della collaborazione, ove possibile;
c) le modalità di azione e gli impegni dei soggetti coinvolti;
d) le responsabilità e le coperture assicurative;
e) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
f) le modalità di documentazione delle azioni realizzate e di verifica dei risultati della collaborazione fra cittadini attivi e Comune.

5. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi possano beneficiare di

iniziative di patrocinio e sponsorizzazione, cui dare rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento comunale in materia di sponsorizzazioni o quali donazioni per la realizzazione dell'intervento.

Art. 6 - Beni comuni urbani materiali, relazionali, di prossimità e digitali

1. I beni comuni urbani oggetto di valorizzazione, cura e rigenerazione ai sensi del regolamento si dividono in tre tipologie:
a) beni comuni urbani fisici e materiali;
b) beni comuni urbani relazionali e di prossimità;
c) beni comuni urbani digitali.

2. Il Comune favorisce il coinvolgimento dei cittadini attivi nella realizzazione di beni comuni digitali per la condivisione di dati quale occasione importante per analizzare e capire il territorio, i bisogni emergenti, fare scelte e creare nuovi servizi.

Art. 7 - Beni comuni urbani materiali: interventi sugli spazi e sugli edifici pubblici e di interesse pubblico

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intervento condiviso sugli spazi e sugli edifici pubblici e di interesse pubblico ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la valorizzazione e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi e degli edifici pubblici e di interesse pubblico individuati e proposti dall'Amministrazione comunale o proposti dai cittadini attivi. L'intervento può essere finalizzato ad integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, a migliorare la vivibilità, qualità e fruibilità collettiva.

3. Negli accordi per la messa a disposizione di spazi e edifici pubblici e di interesse pubblico a cittadini attivi possono essere individuate modalità di "amministrazione condivisa" e percorsi di responsabilizzazione per la fruizione degli spazi e degli edifici da parte della cittadinanza.

Art. 8 - Beni comuni urbani relazionali e di prossimità: innovazione sociale e servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare opportunità, dialoghi, relazioni e servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami e forme inedite di collaborazione civica.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta all'emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto degli utenti dei servizi nella progettazione, erogazione e verifica degli stessi. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi di responsabilizzazione dei cittadini e di rigenerazione delle risorse e dei beni comuni urbani a favore della cittadinanza.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo riconoscendo e valorizzando, con modalità differenziate, lo sviluppo di forme di welfare generativo e percorsi orientati all'incremento della coesione e del capitale sociale della città.

Art. 9 - Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti interessanti per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può individuare possibili parti di spazi e edifici pubblici e di interesse pubblico per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione della creatività urbana e in particolare giovanile. I suddetti beni potranno essere destinati anche a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica e evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 10 - Disposizioni generali e modalità di presentazione delle proposte

1. La funzione di gestione della partecipazione attiva è prevista, nell'ambito dell'organizzazione comunale, quale funzione istituzionale ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima vicinanza al territorio e la semplicità di relazione con i cittadini, il coordinamento con gli organi di indirizzo politico amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. La partecipazione attiva può attivarsi per iniziativa dei cittadini o in risposta ad un "progetto del Comune di partecipazione attiva" indetto e pubblicizzato dal Comune.

3. Il Comune dà pubblicità sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata "Io partecipo alla mia città" e con altre forme di comunicazione ritenute idonee e opportune dei "progetti del Comune di partecipazione attiva", indicando gli spazi e gli edifici pubblici e di interesse pubblico che possono essere oggetto di interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione o di altra forma di collaborazione per lo sviluppo di beni comuni urbani relazionali e digitali e le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione nonché le altre informazioni necessarie per partecipare agli stessi.

Art. 11 - Proposta di collaborazione

1. La proposta di collaborazione, di iniziativa dei cittadini o in risposta ad un "progetto del Comune di partecipazione attiva", può essere presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, a qualsiasi ufficio comunale o alle Circoscrizioni, in forma digitale o cartacea; la struttura ricevente si attiva per interessare i servizi e gli uffici competenti e interessati.

2. La proposta di collaborazione di iniziativa dei cittadini deve essere formulata per iscritto e indicare in forma sintetica e semplice il contenuto e gli obiettivi nonché un referente. Il Comune predispone un modello di "proposta di collaborazione di iniziativa dei cittadini", a disposizione degli stessi.

3. La proposta di collaborazione viene istruita dall'ufficio competente con la condivisione dei cittadini proponenti, garantendo trasparenza e semplicità procedurale.

4. La proposta di collaborazione viene sottoposta per la valutazione tecnica agli uffici e ai gestori dei servizi pubblici eventualmente coinvolti e per la valutazione di opportunità alla Circoscrizione, ove si colloca l'intervento.

5. L'ufficio competente predispone, sulla base dell'istruttoria, la proposta di patto di collaborazione che viene autorizzato dal Dirigente competente per funzione o approvato dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 5 e sottoscritto dai cittadini attivi.

6. Se il Comune ritiene che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere ne dà comunicazione ai cittadini proponenti, illustrandone le motivazioni.

7. Il patto di collaborazione sottoscritto è pubblicato nella sezione web "Io partecipo alla mia città" al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 12 – Formazione alla cittadinanza attiva

1. Il Comune attiva e promuove azioni di formazione alla cittadinanza attiva.

2. La formazione è rivolta ai cittadini, ai dipendenti comunali e agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

3. Il Comune mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per condividere le conoscenze e le metodologie utili e necessarie alla miglior realizzazione degli interventi di partecipazione attiva.

4. La formazione dei dipendenti e degli amministratori del Comune è finalizzata a conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo e a conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità.

Art. 13 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il Comune collabora con le scuole e con le università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'"amministrazione condivisa" dei beni comuni urbani rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole e con le università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani sia valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

Art. 14 - Interventi di cura e gestione condivisa di spazi pubblici e di interesse pubblico

1. I cittadini attivi si prendono cura degli spazi pubblici e di interesse pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività oggetto dei patti.

2. I cittadini attivi realizzano interventi di cura, gestione, conservazione e manutenzione di spazi pubblici e di interesse pubblico per consentirne, garantirne e migliorarne la fruibilità e la qualità.

3. I patti di collaborazione possono avere ad oggetto la gestione condivisa di spazi pubblici e di interesse pubblico.

4. Viene garantita, ove possibile, la gestione condivisa del medesimo spazio da parte di una pluralità di cittadini attivi.

Art. 15 - Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale è autorizzata dal Dirigente competente per funzione, previa condivisione con l'Assessore competente ai sensi dell'articolo 5.

Art. 16 – Interventi di cura e gestione condivisa di edifici pubblici e di interesse pubblico

1. I cittadini attivi si prendono cura degli edifici pubblici e di interesse pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività oggetto dei patti.

2. I cittadini attivi realizzano interventi di cura, gestione, conservazione e manutenzione degli edifici pubblici e di interesse pubblico per consentirne, garantirne e migliorarne la fruibilità e la qualità.

3. I patti di collaborazione possono prevedere la gestione condivisa di edifici pubblici e di interesse pubblico, che sono messi a disposizione a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad utilizzo e servizio di interesse pubblico.

4. La gestione condivisa non può di norma avere durata superiore ai nove anni. Una durata maggiore può eventualmente essere pattuita in considerazione del particolare impegno finanziario assunto per interventi di recupero edilizio dell'edificio.

5. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio assunti dai cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per il Comune e sono ritenuti dallo stesso al termine del periodo di gestione condivisa senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Art. 17 - Interventi di valorizzazione e rigenerazione di spazi e di edifici pubblici e di interesse pubblico

1. I patti di collaborazione possono avere ad oggetto interventi di valorizzazione e rigenerazione degli spazi e degli edifici pubblici e di interesse pubblico, messi a disposizione a titolo gratuito, da realizzare con i contributi aventi diversa natura, anche economica, totali o prevalenti, dei cittadini attivi.

2. I patti di collaborazione possono prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di valorizzazione e rigenerazione nel rispetto della normativa vigente in materia di esecuzione dei lavori.

3. I patti di collaborazione possono prevedere che il Comune assuma l'esecuzione degli interventi di valorizzazione e rigenerazione.

Art. 18 – Progetti di valorizzazione ambientale

1. Al fine di promuovere un modello partecipato di valorizzazione del verde pubblico, i patti di collaborazione possono avere ad oggetto interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione ambientale di spazi pubblici e di interesse pubblico destinati a verde pubblico, ai sensi dell'articolo 73 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15.

Art. 19 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Le iniziative e attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni.

2. Il Comune non corrisponde, in via diretta o indiretta, compensi o corrispettivi di qualsiasi natura ai cittadini attivi che svolgono interventi di valorizzazione, cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
3. Il Comune, nel rispetto della vigente normativa, in ragione del preminente interesse pubblico, può disporre eventuali esenzioni ed agevolazioni a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
4. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate come svolte su incarico del Comune per finalità di interesse pubblico agli effetti dell'esenzione prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
5. Le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del regolamento non costituiscono esercizio di attività commerciale e sono considerate come svolte su incarico del Comune per finalità di interesse pubblico agli effetti dell'esenzione prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
6. Le suddette esenzioni e altre agevolazioni sono previste per un periodo limitato, determinato nei patti e comunque al massimo fino al termine della durata degli stessi.

Art. 20 - Affiancamento del personale comunale
1. Se la proposta di collaborazione ha ad oggetto azioni di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, che il Comune ritiene di particolare interesse pubblico, i patti di collaborazione possono prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione ed esecuzione della proposta.

Art. 21 - Autofinanziamento
1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini finalizzate a raccogliere fondi per le azioni di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. I patti di collaborazione possono prevedere:
a) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
b) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni.

Art. 22 - Forme di riconoscimento ai cittadini attivi
1. I patti di collaborazione, per dare giusta visibilità e pubblicità agli interventi realizzati dai cittadini attivi nell'interesse pubblico, possono prevedere e disciplinare forme di riconoscimento pubblico, quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del Comune.
2. La visibilità e pubblicità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo degli interventi realizzati dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di promozione alla diffusione dei progetti e delle pratiche di cittadinanza attiva.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione comunale per la valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi, quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 23 - Accesso a spazi ed edifici comunali
1. Nell'ambito ed al fine di attuare il patto di collaborazione, i cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente, a titolo gratuito, spazi ed edifici di proprietà comunale o comunque in disponibilità al Comune per incontri, riunioni o attività di autofinanziamento.

Art. 24 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
1. Il Comune, compatibilmente con le risorse disponibili, fornisce ai cittadini attivi i beni strumentali, i materiali di consumo e i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 25 – Supporto alle procedure amministrative
1. I patti di collaborazione prevedono che il Comune supporti i cittadini attivi nell'attività istruttoria amministrativa-tecnico-contabile, anche al fine del conseguimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, permessi, comunque denominati, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, strumentali e funzionali agli interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

Art. 26 - Comunicazione collaborativa
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle iniziative e opportunità di partecipazione attiva.
2. Il Comune riconosce nella sezione web "Io partecipo alla mia città" il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

Art. 27 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini oltre che di storicizzazione e valorizzazione di quanto fatto. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione comunale.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
a) semplicità e chiarezza: le informazioni richieste devono essere essenziali e fornite con modalità e tempistiche concordate in modo da non creare nessun onere o aggravio ai cittadini attivi; inoltre devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. Secondo il modello previsto dal Piano di sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto, i risultati delle azioni di collaborazione dovranno rendere conto in termini di rendimento, responsabilizzazione e rigenerazione delle risorse economiche, professionali e non professionali impiegate nella realizzazione.
La rendicontazione, da produrre secondo semplici schemi standard che saranno messi a disposizione dal Comune, contiene informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili e utilizzate.

Art. 28 - Prevenzione dei rischi
1. Il Comune fornisce ai cittadini attivi informazioni sui rischi specifici esistenti negli spazi e/o edifici pubblici e di interesse pubblico oggetto delle iniziative di valorizzazione, cura e rigenerazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. I cittadini singoli sono assicurati a cura e spese del Comune per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi del patto di collaborazione nonché per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento degli interventi. A tal fine viene istituito un apposito "Registro dei volontari - "Io Partecipo alla mia città", tenuto e gestito dall'ufficio competente in materia di assicurazioni, in cui sono iscritti i cittadini singoli che partecipano agli interventi.
4. Le persone che partecipano quali membri delle formazioni sociali che hanno sottoscritto il patto di collaborazione devono essere assicurati a cura e spese della stessa; in alternativa, a richiesta della stessa formazione sociale, il Comune provvede ad assicurare i singoli cittadini membri, di cui sono forniti i dati identificativi, iscrivendoli al registro di cui al comma precedente.

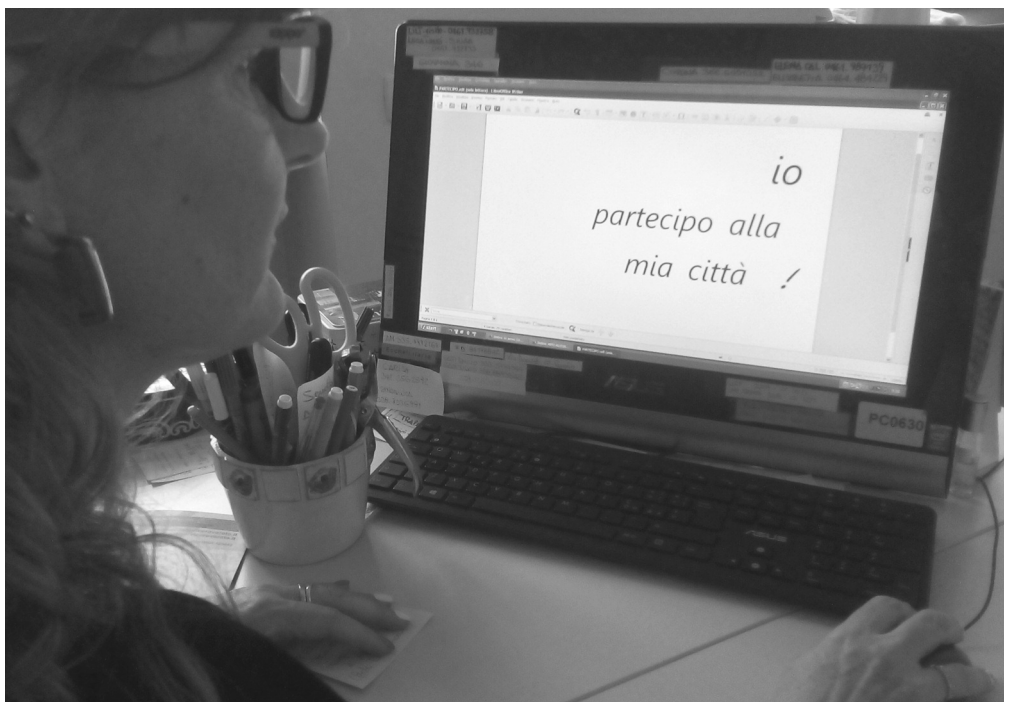

Art. 29 - Disposizioni in materia di responsabilità
1. I patti di collaborazione indicano e disciplinano i compiti di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione comunale e i cittadini attivi e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi rispondono degli eventuali danni cagionati per colpa grave o dolo a persone o cose nell'esercizio delle iniziative e attività.
3. In caso di accertate gravi mancanze o negligenze o di accertamento di azioni illegittime compiute da parte dei cittadini attivi nello svolgimento delle attività oggetto del patto di collaborazione, previo contraddittorio, la Giunta comunale può revocare il patto, salvo la richiesta di risarcimento dei danni occorsi e del danno all'immagine.

Art. 30 - Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini, le disposizioni del regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 31 - Disposizioni transitorie
1. Le iniziative di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento continuano nelle forme e modalità già concordate o potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione nel rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 32 – Valutazione di impatto della regolamentazione
1. Il Comune procederà alla scadenza di un periodo triennale dall'attivazione del sistema dei controlli interni ad una V.I.R. (Valutazione di impatto della regolamentazione) al fine di valutare l'effettiva attuazione del presente regolamento e l'impatto in termini di costi e di benefici per l'Ente.

Art. 33 – Norma di rinvio
1. La Giunta comunale (o il direttore generale o altro dirigente da indicare eventualmente) adotterà i necessari provvedimenti di attuazione del presente regolamento ove necessario all'applicazione corretta ed uniforme dello stesso, ed in particolare:
a) per l'adozione del modello di "Proposta di collaborazione di iniziativa dei cittadini" di cui all'art. 11 che viene autorizzato con le modalità di cui all'art. 5;
b) per l'adozione dello schema di "Patto di collaborazione" di cui all'art. 5 che sarà sottoscritto per il comune dal dirigente competente per funzione preceduto, per gli interventi complessi e di particolare rilevanza, dalla approvazione della giunta comunale;
c) per l'adozione di indirizzi organizzativi al fine di specificare le modalità organizzative della funzione di gestione della partecipazione attiva, di cui all'art. 10, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;
d) le modalità di gestione del "Registro dei volontari" intese a disciplinarne le condizioni per l'iscrizione, l'accettazione, l'obbligo della formazione ai fini della normativa sulla sicurezza e sul codice di comportamento, la sua tenuta, la sua eventuale articolazione per settori, la sua pubblicità.